



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del Sig. IARICHENE Mohamed cittadino marocchino, volta a richiedere il riconoscimento dei titoli professionali esteri per l’esercizio in

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055521

dirigente: marco.maceroni@mise.gov.it
rossana.boscolo@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il titolo documentati dall'interessato denominato Diplome de Coiffure (Diploma di pettinatura) della Ecole Takadoum de Coiffure (E.T.C.) – (Autorizzazione ministeriale n. 26/4.6/2/465/89) - rilasciato a Khémisset (Marocco) in data il 28.10.1999;

VISTA la Dichiarazione della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Rabat (Marocco) n. 15/2018. Fornita dall'interessato, rilasciata a Rabat il 17.05.2018 in cui risulta che il diploma denominato "Diplome de Coiffure" è stato rilasciato in data 28.10.1999 dalla "Ecole Takadoum de Coiffure", istituzione privata riconosciuta con autorizzazione ministeriale 26/4.6/2/465/89, che è stato conseguito al termine di un percorso di formazione specializzata **di un anno** e che la filiera di "parrucchiere" è regolamentata in Marocco dal Ministero della Formazione professionale;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 17 ottobre 2018, su parere conforme dell'Associazione di CNA – Benessere ha ritenuto, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, il titolo di formazione professionale idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e s.m.i ed ha determinato di accogliere la domanda dell'interessato subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5);

VISTO che la predetta misura compensativa è stata individuata in una prova attitudinale sulle materie di cui all'Allegato A del presente decreto;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 0372612 del 24 ottobre 2018 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente al superamento della misura compensativa;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. IARICHENE Mohamed, cittadino marocchino, nato a Sidi Slimane (Marocco) il 15 marzo 1974, è riconosciuto, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, il titolo professionale citato in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, **subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa** di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i.

2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 30 novembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Mario Fiorentino



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

- 1. TAGLIO CLASSICO MASCHILE:** detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
- 2. RASATURA DELLA BARBA:** preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
- 3. TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
- 4. TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
- 5. TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

Prova orale:

UN COLLOQUIO sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale e su ambiente di lavoro (organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul posto e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale).

La prova attitudinale è organizzata dalla **Provincia Autonoma di Trento**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Provincia Autonoma di Trento ai seguenti uffici:

Servizio Industria Artigianato – Ufficio Artigianato – Via G.B. Trener, 3, 38121 TRENTO

Servizio istruzione e formazione secondo grado Università e ricerca - Ufficio esami di stato e abilitazioni professionali - Via Gilli, 3 - 38121 TRENTO

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.